



CLUB SCHERMA VALDERA

Associazione Sportiva Dilettantistica

Pontedera, 23 marzo 2021

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di marzo alle ore 21:30, in via telematica attraverso la piattaforma Google Meet a causa delle disposizioni in atto per il contenimento della diffusione del contagio da coronavirus, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del Club Scherma Valdera associazione sportiva dilettantistica per discutere in merito a modifiche dello statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Giorgio Ciampalini il quale, verificate le presenze dei soci Giulia Baldereschi, Susi Burgalassi, Yuri Ceccanti, Andrea Manai, Massimo Panichi, Luca Taddeini (padre dell'atleta minorenni Elena Taddeini, senza diritto di voto), Marco Verdiani e Alessio Zucchelli, dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama Susi Burgalassi a svolgere il ruolo di segretario.

Il Presidente passa quindi a spiegare la motivazione della convocazione dell'assemblea scaturita dalla necessità di adeguare lo Statuto del Club Scherma Valdera al modello proposto dalla FIS.

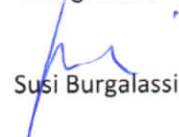
Il Presidente chiama quindi Giulia Baldereschi ad illustrare le modifiche proposte allo Statuto che viene analizzato articolo per articolo. Dopo una ampia discussione il Presidente apre le votazioni. L'assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto composto da 35 articoli.

Non avendo altri argomenti in discussione, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 22:40.

Il Presidente


Giorgio Ciampalini

Il Segretario


Susi Burgalassi

STATUTO
del
CLUB SCHERMA VALDERA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c. l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "CLUB SCHERMA VALDERA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Art. 2) La data di fondazione dell'Associazione risale all'anno 1999.

Art. 3) L'Associazione ha sede presso il Centro Poliedro in via Giulio Verne, 28 – Pontedera (PI).

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5) I colori sociali dell'Associazione sono il grigio ed il rosso.

Art. 6) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli Associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale come previsti dalle leggi di riferimento.

Art. 7) Finalità principale dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non nelle discipline schermistiche e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Scherma della quale si obbliga ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le direttive e le disposizioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della FIS, del CONI, della FIE e del CIO e, limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche del CIP e dell'IWAS.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi. Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito. L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa, evento, attività che saranno ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 8) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente.

Organi facoltativi sono il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri.

I soci

Art. 9) Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati le persone fisiche che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e che intendono partecipare alla vita ed attività dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario; essa impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

Gli Associati hanno l'obbligo di corrispondere le quote associative secondo quanto determinato annualmente dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Il domicilio degli Associati, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto dall'Associato e riportato nel relativo libro, fatte salve le successive variazioni comunicate nella stessa forma.

Art. 10) Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori;
- b) Sostenitori;
- c) Onorari;
- d) Ordinari.

Sono fondatori gli Associati che hanno partecipato all'atto costitutivo. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa, assumendo una delle qualifiche delle altre categorie di Associati sopra specificate.

Sono sostenitori gli Associati che per puro spirito di adesione e supporto agli scopi dell'Associazione, si impegnano a contribuire al perseguimento delle sue finalità con donazioni o altre erogazioni liberali versando, comunque, spontaneamente a favore dell'Associazione una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono onorari gli Associati che abbiano notevolmente contribuito a diffondere la cultura della scherma o abbiano contribuito allo sviluppo dell'attività dell'Associazione e che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione medesima o per speciali meriti sportivi, siano nominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato ordinario è acquisita con l'accettazione della domanda di ammissione.

Gli Associati onorario, sostenitore e fondatore non sono tenuti al pagamento della quota annuale e non hanno diritto di voto nelle assemblee dell'Associazione.

Il numero degli Associati è illimitato.

Art. 11) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione temporanea del vincolo associativo.

Nel caso di minore di età, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale, che risponderà per tutte le obbligazioni nei confronti dell'Associazione.

Art. 12) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee; i soci minorenni non hanno diritto di voto ma possono partecipare all'Assemblea anche attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela senza comunque acquisire diritto al voto.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali nelle assemblee elettive gli Associati maggiorenni iscritti alla FIS e ammessi a soci in data precedente alla chiusura dell'esercizio.

Art. 13) La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, recesso, espulsione, morte.

Le dimissioni ed il recesso devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da parte dell'Associato.

L'Associato può essere espulso quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione, o si renda moroso. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Il ricorso sarà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La morte del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli Associati purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Non sono ammesse deleghe.

A ciascun Associato spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio o rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di nove; elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari; nomina l'eventuale Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e l'orientamento generale delle attività dell'Associazione e sugli appelli in ordine ai provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo sono svolte con votazioni separate e scrutini successivi e si tengono ogni quattro anni coincidenti con il ciclo olimpico.

Tutte le cariche sociali, con eccezione di quella dell'eventuale Collegio dei Revisori, sono espletate a titolo gratuito e rieleggibili senza limite di numero di mandati.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso, nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria ogni quattro anni coincidenti con il ciclo olimpico e sono rieleggibili. E' composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Qualora venisse a mancare un consigliere, i rimanenti consiglieri chiameranno a sostituirlo il primo dei non eletti, con scadenza di mandato coincidente con quella del consiglio in carica. In mancanza del primo dei non eletti, si dovrà procedere all'indizione dell'Assemblea elettiva per l'elezione del consigliere mancante.

In caso di mancanza del Presidente, dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere a nuova elezione. Il Vicepresidente assume la carica di Presidente sino a che non si sia provveduto alla sua sostituzione.

Le dimissioni di tutte le cariche hanno effetto immediato.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti e rimane in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea straordinaria, la quale dovrà essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o in subordine dal Consigliere più anziano, entro quindici giorni e tenersi entro i successivi trenta.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del rendiconto economico finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo che si intendono dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo;
- e) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f) la fissazione delle quote sociali;
- g) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- h) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

In ipotesi di richiesta da parte dei consiglieri il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta: in caso di inutile decorso di tale termine per inerzia del Presidente il Consiglio potrà essere convocato da uno qualsiasi dei membri richiedenti.

La convocazione del Consiglio dovrà essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza i giorni potranno ridursi a tre.

Adempite le formalità suddette, il Consiglio sarà ritenuto validamente costituito in presenza della metà più uno dei consiglieri in carica, mentre in mancanza della convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed i Revisori, se nominati.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo ogni quattro anni coincidenti con il ciclo olimpico. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese

deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Il Collegio dei Revisori

Art. 29) Può essere costituito un Collegio dei Revisori, composto da tre membri, anche non Associati, i quali devono essere dotati di adeguati professionalità.

Il Collegio dovrà vigilare sulla corretta e prudente redazione del bilancio, esprimendo il relativo parere; dovrà verificare il corretto e prudente impiego delle risorse, la corretta gestione delle erogazioni e dei servizi, nonché l'osservanza delle norme di Statuto.

Il Collegio relaziona annualmente al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea sulla propria attività e potrà intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori, per quanto non descritto nello Statuto, comprese le cause di ineleggibilità, si fa riferimento a quanto previsto per il Collegio Sindacale delle società per azioni non quotate.

Il Collegio dei Proibiviri

Art. 30) Può essere costituito un Collegio dei Proibiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci nella seduta ordinaria, nella quale si elegge il Consiglio direttivo ed il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni coincidenti con il ciclo olimpico. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente con il compito di convocarne le riunioni e di presiederle. Esso è composto da persone di particolare esperienza e conoscenza dell'Associazione, elette anche tra non Associati, e si riunisce ogni qual volta viene richiesto da un socio che desidera appellarsi contro una deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti.

Il Collegio esprime un parere finalizzato alla risoluzione della controversia, il quale pertanto ha valore consultivo ma non vincolante per il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, dimissioni o morte di uno o più Proibiviri questi saranno sostituiti convocando l'Assemblea elettiva entro trenta giorni.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 33) L'anno associativo va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto economico finanziario da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. La delibera dovrà ottenere il parere favorevole dell'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 19. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rimando a:

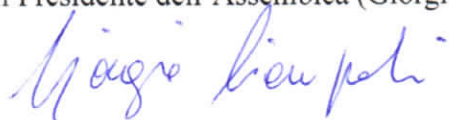
- a) disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Scherma e, più in generale, alle norme direttive della FIS, del CONI, della FIE e del CIO;
- b) limitatamente all'eventuale attività sportiva paralimpica, anche alle norme del CIP e dell'IWAS;
- c) alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 23 marzo 2021.

Il presente Statuto è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642.

L'associazione è iscritta al registro CONI con codice di affiliazione alla Federazione Italiana Schema 20138.

Il Presidente dell'Assemblea (Giorgio Ciampalini)



Il Segretario dell'Assemblea (Susi Burgalassi)



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPI UT PONTEDERA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 898
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 23/03/2021 REGISTRATO IL 07/05/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 0400137

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90026100504 CLUB SCHERMA VALDERA A.S.D.
ID. TELEMATICO: TZ421L000898000YG

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

1 - 90026100504

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. Progr. DESCRIZIONE

1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

VALORE DICHIARATO : 0,00

DANTI CAUSA SOGGETTI: 1